

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI

(n. 09/2026)

OGGETTO: Esonero contributivo “under 35” e obbligo formativo dei dipendenti

1. Decreto milleproroghe: ultimo mese per l’esonero contributivo under 35

Ricordiamo ai Gentili Clienti che il Decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha prorogato fino al 30 aprile 2026 lo sgravio contributivo del 100% in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di personale under 35.

L’esonero contributivo ha una durata massima di 24 mesi ed è pari a € 500,00 mensili per le aziende che, con la nuova assunzione o trasformazione, realizzano un incremento occupazionale netto, ossia un aumento del numero medio dei lavoratori impiegati, calcolato tenendo conto delle entrate e delle uscite.

Il massimale è elevato a € 650,00 mensili per le sedi aziendali ubicate nel Mezzogiorno, nelle Marche e in Umbria.

In assenza di incremento occupazionale netto, l’agevolazione si riduce a € 350,00 mensili, corrispondenti al 70% dei contributi.

A decorrere dal 1° maggio, pertanto, salvo ulteriori proroghe o l’introduzione di nuovi incentivi, resterà applicabile esclusivamente l’agevolazione strutturale per l’assunzione di giovani under 30, pari al 50% dei contributi, nel limite massimo di € 250,00 mensili per la durata massima di 36 mesi. Alla luce di quanto sopra, si consiglia di valutare entro il 30 aprile 2026 eventuali assunzioni o trasformazioni, al fine di poter beneficiare dello sgravio contributivo previsto per gli under 35.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, sono confermati i principali requisiti quali età minima, assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, e assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi l’assunzione/trasformazione.

2. Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

L’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che **la formazione dei lavoratori deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, quindi nessun lavoratore può essere adibito alla mansione senza aver completato la formazione obbligatoria.**

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

L'accordo prevede una fase transitoria: entro il 23 Maggio 2026 dovranno essere terminati i corsi basati sulla disciplina precedente, mentre sarà necessario riprogrammare o adattare i corsi che partiranno dopo tale data per conformarli ai nuovi standard 2025. L'obbligo riguarda sia la formazione generale sia quella specifica e si applica anche a: lavoratori in somministrazione, lavoratori a chiamata, soci lavoratori, collaboratori che prestano attività in azienda.

La formazione, pertanto, dal 24 Maggio 2026 non sarà più differibile ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. È un requisito essenziale e preliminare per l'accesso alla mansione e per la legittimità del rapporto di lavoro sotto il profilo della salute e sicurezza. Al termine del corso e a prova dell'adempimento dell'obbligo il datore deve consegnare copia dell'attestato al lavoratore.

Si consiglia, quindi, una programmazione atta al conseguimento dell'attestato formativo prima dell'assunzione.

Il percorso formativo si divide in formazione generale e formazione specifica. Di seguito una tabella esemplificativa.

CORSO	TIPOLOGIA	DURATA
FORMAZIONE LAVORATORI	Generale	4 ore
	Specifica Basso rischio	4 ore
	Specifica Medio rischio	8 ore
	Specifica Alto rischio	12 ore

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

	Aggiornamento	6 ore
--	---------------	-------

L'Accordo introduce, inoltre, anche per i datori di lavoro un corso formativo obbligatorio della durata di 16 ore. I datori dovranno svolgere tale corso entro e non oltre il 24 maggio 2027. Il corso potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning.

L'omissione degli obblighi sopra richiamati comporta un'ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (art. 55 D.lgs 81/2008).

Per conformarsi all'obbligo sopra richiamato, si suggerisce di avvalersi del supporto di un operatore professionale del settore. A tal proposito, per ulteriori informazioni e approfondimenti, in caso non abbiate già un riferimento, si riportano di seguito i contatti di Studio Formazione, Ente con il quale collaboriamo.

Tel. 030/2304737
Email info@studioformazione.it

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti

Brescia, 24 Marzo 2026

STUDIO ASSOGEST SRL STP